a cura di Andrea Pais

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Contiene la tabella delle sanzioni aggiornata al decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, la tabella degli adempimenti e un ricco indice analitico

VIII EDIZIONE

EPC EDITORE

Edizione POCKET

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Andrea Pais

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Contiene la tabella delle sanzioni aggiornata al decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, la tabella degli adempimenti e un ricco indice analitico

VIII edizione

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ISBN 978-88-6310-891-0

Copyright © 2011 - 2018
EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma
Servizio Clienti: 06 33245277 - Fax 06 33245248
Redazione: 06 33245264/205
Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume. Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Testo-unico-per-la-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di/1845

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 21

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità 24
Art. 2 - Definizioni 24
Art. 3 - Campo di applicazione 28
Art. 4 - Computo dei lavoratori 34

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 35
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 36
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento 40
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 40
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 41
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 46
Art. 11 - Attività promozionali 47
Art. 12 - Interpello 49
Art. 13 - Vigilanza 50
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 52

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela 55
Art. 16 - Delega di funzioni 56
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 57
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 57
Art. 19 - Obblighi del preposto 61
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori 62
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e ai lavoratori autonomi 63
Art. 22 - Obblighi dei progettisti 63
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 64
Art. 24 - Obblighi degli installatori 64
Art. 25 - Obblighi del medico competente 64
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 66
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 69

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 70
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 73
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 75

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione 77
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 78
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 80
Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 81
Art. 35 - Riunione periodica 82

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori ... 83
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ... 84

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente ... 87
Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente ... 88
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale ... 89
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria ... 89
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica ... 91

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali ... 92
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ... 93
Art. 45 - Primo soccorso ... 93
Art. 46 - Prevenzione incendi ... 94

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... 95
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ... 96
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ... 97
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 98
Art. 51 - Organismi paritetici ... 99
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità ... 100

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione ... 102
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione ... 103

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I - SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente....103
Art. 56 - Sanzioni per il preposto....105
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 105
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente 106
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori 106
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti 106

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa 107

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62 - Definizioni....107
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza....108
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro 108
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei....109
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento....109
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 109

CAPO II - SANZIONI

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente....110

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69 - Definizioni....111
Art. 70 - Requisiti di sicurezza 111
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro 112
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso....116
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento 116
Art. 73-*bis* - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore....117

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74 - Definizioni 118
Art. 75 - Obbligo di uso 119
Art. 76 - Requisiti dei DPI 119
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro 119
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori 120
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 121

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro 121
Art. 81 - Requisiti di sicurezza 122
Art. 82 - Lavori sotto tensione 122
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive 123
Art. 84 - Protezioni dai fulmini 123
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 124
Art. 86 - Verifiche e controlli 124
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 124

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88 - Campo di applicazione 126
Art. 89 - Definizioni 127
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 129
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 131
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 132
Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori .. 133
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi 133
Art. 95 - Misure generali di tutela 133
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 134

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 135

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 136

Art. 99 - Notifica preliminare 137

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 138

Art. 101 - Obblighi di trasmissione 139

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 139

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora 140

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi 140

Art. 104-*bis* - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.....141

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 105 - Attività soggette 141

Art. 106 - Attività escluse 142

Art. 107 - Definizioni 142

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 108 - Viabilità nei cantieri 142

Art. 109 - Recinzione del cantiere.....142

Art. 110 - Luoghi di transito.....142

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 143

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali 144

Art. 113 - Scale 144

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro 146

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 147

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 147

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive.....148

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Art. 118 - Splateamento e sbancamento 149
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli 149
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi 150
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi 150

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali 151
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 151
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature 151
Art. 125 - Disposizione dei montanti 152
Art. 126 - Parapetti 152
Art. 127 - Ponti a sbalzo 152
Art. 128 - Sottoponti 153
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio ... 153
Art. 130 - Andatoie e passerelle 153

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 154
Art. 132 - Relazione tecnica 154
Art. 133 - Progetto 155
Art. 134 - Documentazione 155
Art. 135 - Marchio del fabbricante 155
Art. 136 - Montaggio e smontaggio 156
Art. 137 - Manutenzione e revisione 157
Art. 138 - Norme particolari 157

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

Art. 139 - Ponti su cavalletti 158
Art. 140 - Ponti su ruote a torre 158

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 141 - Strutture speciali 159

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili 159
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine 159
Art. 144 - Resistenza delle armature 159
Art. 145 - Disarmo delle armature....160
Art. 146 - Difesa delle aperture....160
Art. 147 - Scale in muratura....160
Art. 148 - Lavori speciali....161
Art. 149 - Paratoie e cassoni....161

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture 161
Art. 151 - Ordine delle demolizioni 162
Art. 152 - Misure di sicurezza 162
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione....162
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione 162
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento 163
Art. 156 - Verifiche....163

CAPO III - SANZIONI

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori....163
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori....164
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti....164
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi 165

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 161 - Campo di applicazione 165
Art. 162 - Definizioni 166
Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro 167
Art. 164 -Informazione e formazione 167

CAPO II - SANZIONI

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente....167
Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto....168

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 167 - Campo di applicazione 168
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro 168
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento 169

CAPO II - SANZIONI

Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 169
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto 170

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 172 - Campo di applicazione 170
Art. 173 - Definizioni 170

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro 171
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro 171
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria 172
Art. 177 - Informazione e formazione 172

CAPO III - SANZIONI

Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 173
Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto 173

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione 173
Art. 181 - Valutazione dei rischi 174
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 174
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili 175
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori 175
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria 175
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio 176

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Art. 187 - Campo di applicazione....176
Art. 188 - Definizioni....176
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione....176
Art. 190 - Valutazione del rischio....177
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile....178
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione....179
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali....179
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione....180
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori....180
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria....181
Art. 197 - Deroghe....181
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center....182

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Art. 199 - Campo di applicazione....182
Art. 200 - Definizioni....182
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione....183
Art. 202 - Valutazione dei rischi....183
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione....184
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria....185
Art. 205 - Deroghe....185

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 206 - Campo di applicazione....186
Art. 207 - Definizioni....187
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione....188

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 190
Art. 210 - Misure di prevenzione e protezione 192
Art. 210-*bis* - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 194
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria 195
Art. 212 - Linee guida 195

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 213 - Campo di applicazione 196
Art. 214 - Definizioni 196
Art. 215 - Valori limite di esposizione 197
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 197
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 198
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria 199

CAPO VI - SANZIONI

Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 200
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente 200

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 221 - Campo di applicazione 201
Art. 222 - Definizioni 201
Art. 223 - Valutazione dei rischi 203
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 204
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione 204
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 206
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori 207
Art. 228 - Divieti 208
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria 209
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio 210

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 210
Art. 232 - Adeguamenti normativi 210

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 233 - Campo di applicazione 212
Art. 234 - Definizioni 212

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 235 - Sostituzione e riduzione 212
Art. 236 - Valutazione del rischio 213
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali 214
Art. 238 - Misure tecniche 215
Art. 239 - Informazione e formazione 215
Art. 240 - Esposizione non prevedibile 216
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari 217

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche ..217
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie 218
Art. 244 - Registrazione dei tumori 219
Art. 245 - Adeguamenti normativi 220

CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 246 - Campo di applicazione 221
Art. 247 - Definizioni 221

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto 221
Art. 249 - Valutazione del rischio 222
Art. 250 - Notifica 222

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione ... 223
Art. 252 - Misure igieniche ... 224
Art. 253 - Controllo dell'esposizione ... 225
Art. 254 - Valore limite ... 225
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari ... 226
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ... 226
Art. 257 - Informazione dei lavoratori ... 228
Art. 258 - Formazione dei lavoratori ... 228
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria ... 229
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio ... 230
Art. 261 - Mesoteliomi ... 230

CAPO IV - SANZIONI

Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ... 230
Art. 263 - Sanzioni per il preposto ... 231
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente ... 231
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ... 231
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori ... 231

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

Art. 266 - Campo di applicazione ... 232
Art. 267 - Definizioni ... 232
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici ... 232
Art. 269 - Comunicazione ... 233
Art. 270 - Autorizzazione ... 233

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 271 - Valutazione del rischio ... 234
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali ... 235
Art. 273 - Misure igieniche ... 236
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie ... 237

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 237
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali 238
Art. 277 - Misure di emergenza 238
Art. 278 - Informazioni e formazione.....238

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 279 - Prevenzione e controllo 239
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali 240
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso.....241

CAPO IV - SANZIONI

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 241
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti 242
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente 242
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori 242
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti 242

TITOLO X-*bis* - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Art. 286-*bis* - Ambito di applicazione 243
Art. 286-*ter* - Definizioni.....243
Art. 286-*quater* - Misure generali di tutela 243
Art. 286-*quinquies* - Valutazione dei rischi.....244
Art. 286-*sexies* - Misure di prevenzione specifiche 245
Art. 286-*septies* - Sanzioni.....246

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 287 - Campo di applicazione 246
Art. 288 - Definizioni 247

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni 248
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione 248
Art. 291 - Obblighi generali 248
Art. 292 - Coordinamento 249
Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive 249
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni 249
Art. 294-*bis* - Informazione e formazione dei lavoratori 250
Art. 295 - Termini per l'adeguamento 251
Art. 296 - Verifiche 251

CAPO III - SANZIONI

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 251

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298 - Principio di specialità 252
Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 252
Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 252
Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 253
Art. 301-*bis* - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione 253
Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto 253
Art. 302-*bis* - Potere di disposizione 254
Art. 303 - Circostanza attenuante 254

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304 - Abrogazioni 254
Art. 305 - Clausola finanziaria 255
Art. 306 - Disposizioni finali 256

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

ALLEGATI

ALLEGATO I - *Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale* 259

ALLEGATO II - *Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)* 260

ALLEGATO 3A - *Contenuti della cartella sanitaria e di rischio* 261

ALLEGATO 3B - *Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori* 264

ALLEGATO IV - *Requisiti dei luoghi di lavoro* 266

ALLEGATO V - *Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione* 292

ALLEGATO VI - *Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro* 326

ALLEGATO VII - *Verifiche di attrezzature* 334

ALLEGATO VIII - *Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari* 337

ALLEGATO IX - *Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici* 367

ALLEGATO X - *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)* 368

ALLEGATO XI - *Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori* 369

ALLEGATO XII - *Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99* 369

ALLEGATO XIII - *Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere* 370

ALLEGATO XIV - *Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori* 374

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

ALLEGATO XV - *Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili* 376

ALLEGATO XV.1 - *Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.* .. 383

ALLEGATO XV.2. - *Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.* 384

ALLEGATO XVI - *Fascicolo con le caratteristiche dell'opera* 385

ALLEGATO XVII - *Idoneità tecnico professionale* 396

ALLEGATO XVIII - *Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali* 397

ALLEGATO XIX - *Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi* 402

ALLEGATO XX 417

ALLEGATO XXI - *Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota* 420

ALLEGATO XXII - *Contenuti minimi del PI.M.U.S.* 431

ALLEGATO XXIII - *Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre* 432

ALLEGATO XXIV - *Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza* .. 433

ALLEGATO XXV - *Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici* 436

ALLEGATO XXVI - *Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni* 442

ALLEGATO XXVII - *Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio* 443

ALLEGATO XXVIII - *Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione* 443

ALLEGATO XXIX - *Prescrizioni per i segnali luminosi* 444

ALLEGATO XXX - *Prescrizioni per i segnali acustici* 445

ALLEGATO XXXI - *Prescrizioni per la comunicazione verbale* 445

ALLEGATO XXXII - *Prescrizioni per i segnali gestuali* 446

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

ALLEGATO XXXIII - *Movimentazione manuale dei carichi* 450

ALLEGATO XXXIV - *Requisiti minimi* 452

ALLEGATO XXXV 455

ALLEGATO XXXVI - *Campi elettromagnetici* 457

ALLEGATO XXXVII 467

ALLEGATO XXXVIII - *Valori limite di esposizione professionale* 480

ALLEGATO XXXIX - *Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria* 485

ALLEGATO XL - *Divieti* 486

ALLEGATO XLI 486

ALLEGATO XLII - *Elenco di sostanze, preparati e processi* 487

ALLEGATO XLIII - *Valori limite di esposizione professionale* 487

ALLEGATO XLIV - *Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici* 488

ALLEGATO XLV - *Segnale di rischio biologico* 488

ALLEGATO XLVI - *Elenco degli agenti biologici classificati* 489

ALLEGATO XLVII - *Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento* 506

ALLEGATO XLVIII - *Specifiche per processi industriali* 507

ALLEGATO XLIX - *Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive* 509

ALLEGATO L 511

ALLEGATO LI - *Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive* 515

TABELLA DELLE SANZIONI 517

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI 657

INDICE ANALITICO 701

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

modificato con D.L. 3 giugno 2008, n. 97, conv. con mod. con L. 2 agosto 2008, n. 129; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 13; D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; L. 4 giugno 2010, n. 96; L. 13 agosto 2010, n. 136; D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; Accordo 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012; Accordo 22 febbraio 2012; D.L. 12 maggio 2012 n. 57 conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; D. 9 luglio 2012; D. 6 agosto 2012; Legge 1 ottobre 2012 n. 177, L. 24 dicembre 2012 n. 288; D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44; D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99; D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con mod. dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119; D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv. con mod. dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; L. 30 ottobre 2014, n. 161; D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; L. 29 luglio 2015, n. 115; D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 conv. con mod. dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; Avviso di rettifica al D.Lgs. 39/2016; Accordo 7 luglio 2016; D.M. 12 luglio 2016; D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159; D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 con. con mod. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [1]

1. In tutto il testo del D.Lgs. 81/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro";
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212";
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30";
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante: "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche";

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, dell a salute e delle politiche sociali delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni [1];

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle

1. Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 106/2009.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. [(1)] Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [(2)] e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi [(3)] dalla data di entrata in vigore

1. [N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: D.P.R., 15 marzo 2010, n. 90, S.O. n. 131/L, alla G.U., serie generale, 18/06/2010, n. 140 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*].
2. Comma così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
3. Termine di proroga modificato dal D.L. 30/12/2008, n. 207 conv. con mod. dalla L. 27/2/2009, n. 14.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti da emanare entro cinquantacinque mesi (1) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione (2).

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 [...]. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi

1. Termine prorogato da:
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
- D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. con mod., con L. 26 febbraio 2011, n. 10.
- D.L. 12 maggio 2012 n. 57 conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

2. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.
[N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: D.M. 24/01/2011, n. 19].

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione [1].

3-bis [2]. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. [3]

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. [...] [4]

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

1. Comma così modificato dal D.L. 12 maggio 2012 n. 57 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.
2. [N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: Decreto 13/04/2011].
3. Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.
   Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, c. 1), in relazione all'art. 3, comma 3-bis, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. (1)

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (2).

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi

1. Comma sostituito dall'art. 20 comma 1 lett. *a)* n. 1) del D.Lgs. 151/2015.
2. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 [1].

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, [2] nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. [3]

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta

1. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.
2. Parole modificate dall'art. 20 comma 1 lett. *a)* n. 2) del D.Lgs. 151/2015.
3. Comma da prima aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009 e successivamente sostituito dall'art. 32, c. 1, lett. *0a)* del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, con. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. (1)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. (2)

1. Comma inserito dall'art. 35, c. 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
2. Comma inserito dall'art. 35, c. 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Articolo 4

Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [1];

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-*bis*) i lavoratori in prova. [2]

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base

1. Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.
2. Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. (1)

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. (2)

1. Comma sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.
2. Comma da prima modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 106/2009 e successivamente dall'art. 20 comma 1 lett. *b)* n. 1) del D.Lgs. 151/2015. Inoltre il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 aveva disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera *n)*) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato "Comitato tecnico sanitario", le funzioni in atto esercitate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo.

Pagine omesse dall'anteprima del volume

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TABELLA DELLE SANZIONI

Nelle pagine seguenti riportiamo un'utile tabella attraverso la quale il lettore potrà facilmente orientarsi nel quadro sanzionatorio.
Nella prima colonna si trova il riferimento normativo, nella seconda l'obbligo sanzionato, nella terza il soggetto sanzionato e la natura e misura della sanzione (1)

1. Secondo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 306 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 *"le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. […]"*.
Il decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12 *"Rivalutazione sanzioni concernenti violazione in materia di salute e sicurezza"* ha disposto che *"le ammende previste con riferimenti alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell'1,9%"*.
Nella tabella seguente riportiamo le sanzioni aggiornate.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 3 - *Campo di applicazione*

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – articoli sanzionati	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *sanzioni*
c. 12-bis	12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.	Datore di lavoro e dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 837,62 a € 4.467,30 *(art. 55, c. 5 lett. a)*

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 14 - *Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *articoli sanzionati*	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *sanzioni*
intero articolo	1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.	Sospensione dell'attività imprenditoriale. Il provvedimento di sospensione può essere revocato: - da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, pari a € 2.000 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a € 3.200 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - e da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali dietro pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, unica pari a € 3.200. (*)

(*) L'importo delle somme aggiuntive era stato aumentato del 30% come stabilito dall'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Gli importi sono stati successivamente modificati dall'art. 22 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 151/2015.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 14 - *(segue) Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *articoli sanzionati*	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *sanzioni*
(segue) intero articolo	L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.	

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 14 - *(segue) Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *articoli sanzionati*	**D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *sanzioni***
(segue) intero articolo	Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi [...] di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:	

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 14 - *(segue) Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *articoli sanzionati*	**D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – *sanzioni***
(segue) intero articolo	a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 3200 rispetto a quelle di cui al comma 6. 5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. 6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.	

Pagine omesse dall'anteprima del volume

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI

Nelle pagine seguenti in formato tabellare il quadro degli adempimenti scaturenti dal D.Lgs. 81/08: nella prima colonna viene riportato l'adempimento e nella seconda il soggetto obbligato

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

Art. 17 - *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Non delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (vedi anche art. 28 (c. 1 lett. a)	Datore di lavoro (non delegabile)
Non delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (c. 1 lett. b)	Datore di lavoro (non delegabile)

Art. 18 - *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (c. 1 lett. a)	Datore di lavoro e dirigente
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (c. 1 lett. b)	Datore di lavoro e dirigente
Affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (c. 1 lett. c)	Datore di lavoro e dirigente
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (c. 1 lett. d)	Datore di lavoro e dirigente
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (c. 1 lett. e)	Datore di lavoro e dirigente
Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (c. 1 lett. f)	Datore di lavoro e dirigente

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 18 - *(segue) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (c. 1 lett. g)	Datore di lavoro e dirigente
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (c. 1 lett. g-bis)	Datore di lavoro e dirigente
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (c. 1 lett. h)	Datore di lavoro e dirigente
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (c. 1 lett. i)	Datore di lavoro e dirigente
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 (c. 1 lett. l)	Datore di lavoro e dirigente
Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (c. 1 lett. m)	Datore di lavoro e dirigente
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (c. 1 lett. n)	Datore di lavoro e dirigente
Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda (c. 1 lett. o)	Datore di lavoro e dirigente
Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (c. 1 lett. p)	Datore di lavoro e dirigente

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 18 - *(segue) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (c. 1 lett. q)	Datore di lavoro e dirigente
Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (c. 1 lett. r)	Datore di lavoro e dirigente
Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (c. 1 lett. s)	Datore di lavoro e dirigente
Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 (vedi anche art. 43) (c. 1 lett. t)	Datore di lavoro e dirigente
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (c. 1 lett. u) (*)	Datore di lavoro e dirigente
(*) *La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".*	
Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 (vedi anche art. 35) (c. 1 lett. v)	Datore di lavoro e dirigente

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Art. 18 - *(segue) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (c. 1 lett. z)	Datore di lavoro e dirigente
Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (c. 1 lett. aa)	Datore di lavoro e dirigente
Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (c. 1 lett. bb)	Datore di lavoro e dirigente
Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (c. 2)	Datore di lavoro (delegabile)
Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro (c. 3-bis)	Datore di lavoro e dirigente

Art. 19 - *Obblighi del preposto*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (c. 1 lett. a)	Preposto

Pagine omesse dall'anteprima del volume

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE ANALITICO

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
ABROGAZIONE	Art. 304	254
ADDESTRAMENTO		
• Definizione	Art. 2, c. 1, *lett. cc)*	27
• Movimentazione manuale dei carichi	Art. 37, c. 4	84
	Art. 169	169
	Allegato XXXIII	450
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
• Definizione	Art. 2	24
• Capacità e requisiti professionali	Art. 32	78
AGENTI BIOLOGICI	Titolo X	232
• Attività lavorative che possono comportare presenza di agenti biologici	Allegato XLIV	488
• Autorizzazione all'utilizzo di agente biologico del gruppo 4	Art. 270	233
• Batteri	Allegato XLVI	489
• Campo di applicazione	Art. 266	232
• Classificazione degli agenti biologici	Art. 268	232
	Allegato XLVI	489
• Comunicazione all'organo di vigilanza	Art. 269	233
• Definizioni	Art. 267	232
• Funghi	Allegato XLVI	489
• Informazione e formazione	Art. 278	238
• Misure di emergenza	Art. 277	238
• Misure Igieniche	Art. 273	236
• Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	Art. 274	237
	Allegato XLVII	506
• Misure di contenimento e livelli di contenimento	Allegato XLVII	506
• Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	Art. 275	237
	Allegato XLVII	506
• Misure specifiche per i processi industriali	Art. 276	238
	Allegato XLVIII	507

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue)

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
segue **AGENTI BIOLOGICI**		
• Specifiche per processi industriali	Allegato XLVIII	507
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 272	235
• Parassiti	Allegato XLVI	489
• Prevenzione e controllo	Art. 279	239
• Registri degli esposti e degli eventi accidentali	Art. 280	240
• Registro dei casi di malattia e di decesso	Art. 281	241
• Segnale rischio biologico	Allegato XLV	488
• Sorveglianza Sanitaria	Titolo X Capo III	239
• Valutazione del rischio	Art. 271	234
• Virus	Allegato XLVI	489
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	Titolo IX Capo II	211
• Accertamenti sanitari	Art. 242	217
• Campo di applicazione	Art. 233	212
• Commissione consultiva tossicologica	Art. 245	220
• Definizioni	Art. 234	212
• Elenco di sostanze, preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali	Allegato XLII	487
• Esposizione non prevedibile	Art. 240	216
• Informazione e formazione	Art. 239	215
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 237	214
• Operazioni lavorative particolari	Art. 241	217
• Registrazione dei tumori	Art. 244	219
• Registro di esposizione e cartelle sanitarie	Art. 243	218
• Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)	Art. 244, c. 3, *lett. a)*	220
• Registro Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNaTuNS)	Art. 244, c. 3, *lett. b)*	220
• Sostituzione e riduzione di agente cancerogeno	Art. 235	212
• Valori limite	Allegato XLIII	487
• Valutazione del rischio	Art. 236	213
AGENTI CHIMICI	Titolo IX Capo I	200
• Campo di applicazione	Art. 221	201

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue)

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
segue **AGENTI CHIMICI**		
• Cartelle sanitarie e di rischio	Art. 230	210
• Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici	Art. 232	210
• Consultazione e partecipazione dei lavoratori	Art. 231	210
• Definizioni	Art. 222	201
• Divieti	Art. 228	208
	Allegato XL	486
• Incidenti o emergenze	Art. 226	206
• Informazione e formazione dei lavoratori	Art. 227	207
• Misure per la prevenzione incendi	Art. 224	204
• Misure specifiche di protezione e prevenzione	Art. 225	204
	Allegato XLI	486
• Sorveglianza sanitaria	Art. 229	209
• Valore limite di esposizione professionale	Art. 222	201
	Allegato XXXVIII	480
• Valore limite biologico	Art. 222	201
	Allegato XXXIX	485
• Valutazione dei rischi	Art. 223	203
AGENTI FISICI	Titolo VIII	173
• Cartella sanitaria e di rischio	Art. 186	176
• Definizioni e campo di applicazione	Art. 180	173
• Eliminare o ridurre i rischi	Art. 182	174
• Informazione e formazione dei lavoratori	Art. 184	175
• Lavoratori particolarmente sensibili	Art. 183	175
• Rischi da esposizione a rumore *vedi* Rumore		
• Rischi di esposizione a campi elettromagnetici *vedi* Campi elettromagnetici		
• Rischi di esposizione a vibrazione *vedi* Vibrazioni		
• Rischi si esposizione a radiazioni ottiche *vedi* Radiazioni ottiche		

Pagine omesse dall'anteprima del volume